

L. 22 ottobre 1971, n. 865. (Art. 63)

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

Publicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1971, n. 276.

(...)

Art. 63

Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta:

- dal presidente dell'istituto, che la presiede;
- dall'ingegnere capo del genio civile;
- dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;
- da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;
- dal capo dell'ufficio tecnico dell'Istituto;
- da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;
- da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.

I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.

Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.

(...)
